

VISTO l'articolo 87, quinto comma della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400 recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare l'art. 17, comma 2, e successive modificazioni;

VISTO D.M. 31 maggio 2001 recante Approvazione del regolamento dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il decreto-legge 19 febbraio 2001, 17, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n.129, recante norme per garantire la funzionalità dell'agenzia per i Servizi Sanitari regionali

VISTO l'art. 2, commi 357-360 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante la ridenominazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali in Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il trasferimento presso l'Agenzia medesima sia della gestione amministrativa del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) sia dei compiti di supporto amministrativo-gestionale alla Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74, che provvede alla riduzione degli assetti organizzativi;

VISTO l'art. 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

VISTO in particolare l'articolo 2 della citata legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, fra i quali figura l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ;

RITENUTO necessario procedere al riordino degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della salute e, in particolare, alla riorganizzazione e razionalizzazione dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Ministro della salute di concerto con i Ministeri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali provvede, senza nuovi o maggiori oneri, al proprio riordino attraverso la semplificazione e la razionalizzazione degli uffici e la rimodulazione della pianta organica, rideterminata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2 comma 359.
2. Al fine di poter conseguire un risparmio della spesa annua complessiva almeno del 30% provvede alla riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4 decreto legislativo 1993, n.266.

Art. 2

1. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali provvede ad adeguare il proprio regolamento alle disposizioni previste dal presente decreto legislativo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso;
2. Il nuovo regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con le procedure di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.115 e s.m., dovrà altresì tenere

conto dei nuovi compiti istituzionali affidati all'Ente in materia di educazione continua in medicina, monitoraggio e valutazione della qualità e sicurezza delle strutture che erogano prestazioni sanitarie e dei relativi costi, inclusa la valutazione dei sistemi regionali di direzione e controllo relativamente alla qualità dei servizi erogati, all'appropriatezza delle prestazioni e alla valutazione del personale; e di formazione, ricerca e innovazione nel campo della salute, ivi compresa la valorizzazione e il trasferimento delle migliori pratiche concernenti la qualità e la sicurezza dei trattamenti sanitari.

3. In relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, con particolare riguardo alle articolate attività di supporto tecnico svolte nei riguardi delle Regioni sottoposte a piano di rientro, l'Ente può procedere al reclutamento di collaboratori con le modalità previste dall'art. 15 septies e octies del D.Lvo 229/99 entro il limite numerico di 30 unità . Ciascun incarico avrà durata non inferiore ai due anni e non superiore ai cinque.
4. La copertura delle spese relative al personale di cui al precedente comma 3 è assicurata dal finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, integrato dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.